

Delibera n. 195/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 119/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 129/2015 per la violazione degli articoli 17, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Archiviazione per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.**

L'Autorità, nella sua riunione del 20 ottobre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 1177/2010") e, in particolare, gli articoli: 17 ("*Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate*"), paragrafo 2; 18 ("*Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*"), paragrafo 1; 24 ("*Reclami*"), paragrafo 2;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito anche: "d.lgs. 129/2015") e, in particolare, gli articoli: 14 ("*Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza*"), 12 ("*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*") e 16 ("*Reclami*");
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: "Linee guida");
- VISTA** la delibera n. 119/2022, del 14 luglio 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 16476/2022, con cui è stato avviato nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: "CIN" o la "Compagnia") un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 17, paragrafo 2, 18, paragrafo 1, e 24,

paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in relazione ai fatti descritti nei tre reclami presentati all’Autorità (prott. ART nn. 14114/2021, del 15 settembre 2021, di seguito: “primo reclamo”; 16763/2021, del 25 ottobre 2021, di seguito: “secondo reclamo” e 14649/2021, del 22 settembre 2021, di seguito: “terzo reclamo”), con riguardo alla cancellazione del viaggio da Cagliari a Civitavecchia, con partenza programmata il 10 luglio 2021 alle ore 20:00 e orario programmato di arrivo alle ore 9:00 dell’11 luglio 2021;

#### **VISTA**

la memoria difensiva di CIN, acquisita agli atti con nota prot. ART n. 17901/2022, del 12 agosto 2022, con cui la Compagnia:

- in relazione alla contestata violazione, nei confronti di sei passeggeri, dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010: ha contestato la sussistenza dell’obbligo di offrire una sistemazione adeguata ai passeggeri che, a fronte della cancellazione del viaggio, non si sarebbero recati presso il punto d’imbarco la sera del 10 luglio 2021; ha, tuttavia, rappresentato l’intendimento, al solo fine di evitare i costi connessi ad un’eventuale contenzioso amministrativo, di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione riferita al predetto articolo 17, paragrafo 2;

- ha manifestato analoga intenzione con riguardo alla contestazione relativa alla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

- per quanto concerne la contestata violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio per aver la stessa immediatamente offerto ai passeggeri, conformemente a quanto previsto nella predetta disposizione regolamentare, *“tutte le proposte di trasporto alternativo”*, che, peraltro, *“hanno avuto come porto di sbarco/destinazione finale quello di Civitavecchia ossia quello indicato dal contratto originario di trasporto”* (enfasi originale). Segnatamente, premesso che *“il 10.07.2021 alle ore 20:00 sulla stessa tratta Cagliari-Civitavecchia non esisteva alcun servizio di trasporto sostitutivo con itinerario identico”*, la Società ha rappresentato: a) di aver offerto ai passeggeri le seguenti soluzioni alternative: i) *“tratta Olbia Civitavecchia (ore 23:00 dello stesso giorno)”*, senza cabina, che è stata scelta dal secondo reclamante; ii) tratta Cagliari-Civitavecchia dell’11 luglio 2021, ore 20:00, su cui ha viaggiato il primo reclamante; iii) tratta Olbia-Civitavecchia dell’11 luglio 2021, ore 13:00, che è stata scelta dal terzo reclamante; b) di aver rimborsato ai passeggeri *“la differenza tariffaria laddove non abbiano potuto usufruire della cabina che avevano prenotato nonché le spese sostenute per i chilometri stradali addizionali forfettariamente quantificati dal passeggero per raggiungere il diverso porto di partenza Olbia da Cagliari”*;

#### **PRESO ATTO**

che la Compagnia, contrariamente a quanto preannunciato nella suddetta memoria difensiva, non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni riferite alle contestate violazioni degli articoli 17, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

#### **VISTA**

la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni degli articoli 17, paragrafo 2, 24, paragrafo 2, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e, in particolare, che:

1. l'articolo 17, paragrafo 2 del predetto Regolamento stabilisce che: *“In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti”*;

2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 14 del d.lgs. n. 129/2015, prevede che: *“Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”*;

3. dalla documentazione in atti risulta la violazione della norma in esame, dal momento che la Compagnia non ha fornito evidenze di alcun genere - né in sede pre-istruttoria, né nel corso del procedimento avviato con delibera n. 119/2022 - sull'adempimento degli obblighi di assistenza materiale gratuita consistenti nell'offerta di generi di conforto e di una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, nei confronti dei sei passeggeri per cui è procedimento, vale a dire il primo e il terzo reclamante e relativi accompagnatori (cfr. prott. ART n. 14114/2021, del 15 settembre 2021; 14649/2021, del 22 settembre 2021; 3131/2021, del 18 febbraio 2022; 10921/2022, del 22 aprile 2022; 3247/2022, del 21 febbraio 2022);

4. sul punto in questione, non colgono nel segno le difese della Società, che si appuntano esclusivamente sulla circostanza che i passeggeri interessati dalla cancellazione del viaggio e dalla successiva riprotezione il giorno successivo hanno *“manifestata questa necessità [di sistemazione notturna adeguata] solo al momento del reclamo”* e non anche al momento dell'imbarco, allorquando la Compagnia *“coma da consolidata prassi aziendale (...) avrebbe messo gratuitamente a loro disposizione la sistemazione notturna (...)”*.

La tesi della Società è priva di pregio per le seguenti, plurime, ragioni:

i) in primo luogo, il tenore letterale dell'articolo 17, paragrafo 2 è inequivocabile nell'imporre al vettore l'obbligo di *“offr[ire] gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata (...) oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande (...)”* e, quindi, di farsi parte attiva nel garantire ai passeggeri le tutele in questione. Evidente la *ratio* sottesa alla norma in questione, che, come risulta anche dal considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è quella di ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri, che costituiscono la parte più debole del rapporto contrattuale e che, in quanto tali, devono essere informati e messi nella condizione di ricevere le predette prestazioni, senza che sia necessario che gli stessi si attivino in maniera indipendente;

ii) in secondo luogo, ciò che viene in rilievo nel caso di specie non è la circostanza, asserita dalla Compagnia, inerente all'omessa presentazione dei passeggeri al punto di imbarco (che, peraltro, risulta contraddetta da quanto espressamente dichiarato dal primo e terzo reclamante, sia alla Compagnia che all'Autorità: cfr. prott. ART n. 14114/2021, del 15 settembre 2021 e 14649/2021, del 22 settembre 2021), quanto piuttosto il fatto che la Società - nell'ambito dei margini di autonomia riconosciuti dal Regolamento (UE) n. 1177/2010, che prevedono la possibilità, in astratto, di assolvere l'obbligo europeo predisponendo una *"sistemazione adeguata, a bordo o a terra"* (dove quest'ultima può comprendere anche una sistemazione non alberghiera, il cui costo, peraltro, in ragione del contemperamento degli interessi operato dallo stesso regolamento europeo, è limitato a 80 euro a notte, per un massimo di tre notti) - non ha dimostrato in alcun modo di aver adempiuto all'obbligo di (una qualsivoglia) offerta di sistemazione imposto dal diritto europeo;

iii) al contrario, richiesta più volte di dimostrare se e con quali modalità sono stati assolti gli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 e di fornire adeguata documentazione di riscontro, la Società si è limitata ad affermare che *"Non essendo giunti in Porto a Cagliari, i passeggeri non hanno formulato alcuna richiesta di sistemazione notturna alla società (...)"*, senza fornire, come visto, alcun elemento idoneo a dimostrare di essersi attivata nei confronti dei passeggeri interessati per offrire una sistemazione adeguata, oltre ai generi di conforto; di tale informativa, peraltro, neppure vi è traccia nei messaggi con i quali sono state comunicate ai passeggeri la cancellazione del viaggio e le soluzioni alternative disponibili.

5. Con riferimento, inoltre, alla violazione dell'articolo 24 (*"Reclami"*), paragrafo 2, va rilevato che la predetta disposizione stabilisce che: *"2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo"*;

6. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 16 (*"Reclami"*), comma 2, del d.lgs. n. 129/2015, prevede che: *"[i]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500"*;

7. dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento (cfr. note prott. ART nn. 14114/2021, del 14 settembre 2021; 2095/2022, del 28 gennaio 2022; 3131/2022, del 18 febbraio 2022), si rinviene *per tabulas* la violazione della norma in esame con riguardo ai fatti per cui è procedimento, dal momento che la Società ha:

i) riscontrato il primo reclamo solo in data 27 agosto 2021, quindi ben oltre un mese dal ricevimento dello stesso (avvenuto in data 14 luglio 2021) e, in aggiunta, ha

fornito una risposta definitiva al primo reclamante solo in data 26 gennaio 2022, oltre, quindi, i termini fissati dal summenzionato articolo 24, paragrafo 2;

ii) fornito una risposta definitiva al secondo reclamante soltanto in data 19 gennaio 2022, anche in tal caso in palese violazione del termine di due mesi di cui al predetto articolo 24, paragrafo 2.

8. Per quanto concerne, infine, la contestata violazione dell'articolo 18 ("Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate") - che dispone, al paragrafo 1, che: "*1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile*" - sussistono i presupposti per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, dall'esame di tutti gli elementi acquisiti agli atti (cfr. note prott. ART nn. 3131/2022, del 18 febbraio 2022; 10921/2022, del 22 aprile 2022; 3247/2022, del 21 febbraio 2022; 17901/2022, del 12 agosto 2022), si evince che la Società, a fronte della cancellazione del servizio di trasporto programmato, ha offerto ai passeggeri la scelta tra (i) il trasporto alternativo a condizioni simili e non appena possibile e (ii) il rimborso del prezzo del biglietto; nel caso di specie, l'opzione del trasporto alternativo ha garantito ai passeggeri, non appena possibile, di raggiungere la destinazione finale, a condizioni simili a quelle indicate nel contratto di trasporto e senza alcun supplemento. Segnatamente, a seguito della cancellazione del viaggio originario (da Cagliari a Civitavecchia, con partenza programmata alle ore 20:00 del 10 luglio 2021): i) a tutti i passeggeri è stata offerta, via sms, la scelta tra le opzioni alternative di trasporto e il rimborso del prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1177/2010; ii) come evidenziato dalla Società nel corso dell'istruttoria, tutte le opzioni alternative offerte ai passeggeri, seppur implicanti in due casi un luogo di partenza diverso (Olbia invece che Cagliari), prevedevano quale luogo di destinazione quello previsto contrattualmente (Civitavecchia); iii) le condizioni dei trasporti alternativi, seppur non identiche, sono state comunque simili rispetto a quelle inizialmente convenute, tenuto conto, in particolare, che l'opzione Olbia-Civitavecchia consentiva ai passeggeri di partire lo stesso giorno, arrivare nel medesimo luogo di destinazione e con una durata complessiva del viaggio (comprensiva sia del tempo necessario per recarsi nel nuovo porto di partenza, sia della durata del relativo viaggio) inferiore rispetto a quella originaria; quest'ultima opzione di viaggio, la cui scelta è stata rimessa alle preferenze dei passeggeri, consentiva pertanto agli stessi di raggiungere la (medesima) destinazione finale "*non appena possibile*", essendo stato il relativo viaggio il più tempestivo tra quelli concretamente disponibili; iv) la Società, infine, si è fatta carico delle spese supplementari richieste dai reclamanti, riconoscendo agli stessi, seppur solo all'esito dello scambio di corrispondenza di cui alle note sopra richiamate, il rimborso in denaro dei servizi non usufruiti e dei costi connessi alle

predette soluzioni di trasporto alternativo. In definitiva, il raffronto complessivo tra le condizioni dell'offerta di trasporto alternativo e quelle inizialmente convenute, tenuto conto delle concrete situazioni venutesi a creare, appaiono sostanzialmente simili e, in quanto tali, conformi all'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, come da ultimo interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del TFUE (cfr. CGUE, sez. IV, sentenza 2 settembre 2021, C-570, *Irish Ferries v. National Transport Authority*);

## **RITENUTO**

pertanto:

1. di accertare, nei confronti della Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per non aver la stessa fornito al primo e al terzo reclamante l'assistenza di cui alla predetta disposizione e di procedere, pertanto, all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 14 del d.lgs. n. 129/2015, di importo compreso tra euro 100,00 ed euro 600,00 per ciascuno dei sei passeggeri per cui è procedimento;
2. di accertare, nei confronti della Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per non aver la stessa riscontrato il primo e il secondo reclamo entro i termini previsti nella medesima disposizione, procedendo all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 129/2015, di importo compreso tra euro 300,00 a euro 1.500,00;
3. che la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 non sussista in quanto Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha garantito ai passeggeri e, segnatamente, ai reclamanti, la scelta tra un trasporto alternativo e il rimborso del prezzo del biglietto in modo sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla medesima disposizione e, pertanto, di procedere, limitatamente alla contestazione di tale violazione, all'archiviazione del procedimento;

## **CONSIDERATO**

quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla quantificazione delle sanzioni per le violazioni dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e, in particolare, che:

1. l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;
2. con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010:
  - i) per quanto riguarda la determinazione dell'importo base, rileva che, nel caso di specie, la Società, pur potendo ragionevolmente prevedere i disagi determinati dalla cancellazione del viaggio, ha colpevolmente omesso di fornire ai passeggeri per cui è procedimento l'assistenza prevista dalla summenzionata disposizione, lasciando in tal modo gli stessi privi di assistenza materiale, nonostante l'approssimarsi della notte; la gravità della violazione si evince, inoltre, dal fatto che la Compagnia non ha



neppure dimostrato di essersi quantomeno attivata per offrire generi di conforto e una sistemazione per la notte ai predetti passeggeri, al fine di ridurre, conformemente a quanto indicato nel considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, gli inconvenienti dagli stessi subiti; parimenti, rileva che la Società non ha neppure dato atto di aver assunto iniziative di natura generale per prevenire le violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

ii) sussiste la reiterazione, in presenza di un'altra violazione della stessa indole, di cui alla delibera n. 67/2022, del 5 maggio 2022;

iii) in merito alle azioni poste in essere per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze delle violazioni accertate nei confronti del primo e del terzo reclamante e dei relativi accompagnatori, la Compagnia ha loro riconosciuto, seppur solo a seguito delle richieste d'informazioni degli Uffici dell'Autorità, il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento autonomamente reperito e per i relativi pasti;

iv) in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 26 settembre 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per la Società, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;

v) per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno dei passeggeri per cui è procedimento (6); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 100,00 (cento/00) per passeggero interessato, per la reiterazione della violazione; (iii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 50,00 (cinquanta/00) per passeggero interessato in considerazione delle condotte successive alla violazione accertata e una ulteriore riduzione pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun passeggero in considerazione delle condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun passeggero per cui è procedimento (6), per un totale di euro 3.000,00 (tremila/00);

3. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010, al fine di determinare l'importo base della sanzione, rileva l'entità del ritardo con cui è stato dato riscontro al primo e al secondo reclamo;

- con riferimento ai restanti profili: sussiste la reiterazione in presenza di plurime violazioni della stessa indole sopra accertata, di cui alle delibere ART nn. 67/2022, del 5 maggio 2022, 31/2022, del 24 febbraio 2022 e 174/2022, del 6 ottobre 2022; la Società non ha dato atto di aver posto in essere azioni per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- in relazione alle condizioni economiche della Società, vale quanto sopra rappresentato con riferimento all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;

- per le considerazioni su esposte e sulla base delle Linee guida, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 800,00 (ottocento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro

250,00 (duecentocinquanta/00), per le reiterazioni delle violazioni; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 135,00 (centotrentacinque/00) per le condizioni economiche; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 915,00 (novecentoquindici/00) per ciascuno dei due reclami e quindi per un importo totale di euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00);

#### **RITENUTO**

pertanto di procedere all'irrogazione delle sanzioni nella misura di:

1. euro 3.000,00 (tremila/00), ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 129/2015, per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;
2. euro 915,00 (novecentoquindici/00) con riferimento a ciascuno dei due reclami e quindi per un totale di euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 129/2015, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. l'accertamento, per i fatti di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, della violazione, da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., degli articoli 17, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. per le violazioni di cui al punto 1 sono irrogate, rispettivamente, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., le sanzioni pecuniarie:
  - i) di euro 3.000,00 (tremila/00), ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 129/2015;
  - ii) di euro 915,00 (novecentoquindici/00), per ciascuno dei due reclami e quindi per un totale di euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo n. 129/2015;
3. con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il procedimento sanzionatorio avviato con delibera 119/2022, del 14 luglio 2022, è archiviato per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;
4. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autoritatrasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 195/2022";
5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il



ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

6. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., comunicata ai reclamanti nonché pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, per quanto d’interesse, ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 20 ottobre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)